

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE : LE NOVITA' DEL DECRETO CORRETTIVO



Duilio Liburdi

21 GIUGNO 2024



CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

Calendario del concordato 2024

Preliminarmente va ricordato che l'invio dei dati ovvero l'accettazione della proposta non costituisce un obbligo di legge. L'istituto è facoltativo.

- 15 giugno 2024 : disponibilità dei programmi per l'invio dei dati
- 15 luglio 2024 : nuova data relativa al programma software per i forfetari
- 14 giugno 2024 (GU del 15 giugno 2024) : decreto attuativo del Ministero delle finanze contenente la nota metodologica per l'elaborazione della proposta e che contiene anche le ipotesi straordinarie che consentono la riduzione delle somme dovute e modifica delle istruzioni al quadro CPB
- 31 ottobre 2024 : termine per l'accettazione della proposta che coincide con il termine di presentazione della dichiarazione come sarà rettificato dal decreto correttivo del D.Lgs. n. 1/2024

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

In relazione al termine di presentazione delle dichiarazioni :

- Ante modifiche la nuova scadenza era il 30.9.2024
- In via eccezionale, per il 2024, il termine per la presentazione era stato fissato al 15 ottobre 2024
- Con le modifiche al D.Lgs. n. 1/2024 viene prevista come data ordinaria di scadenza della presentazione della dichiarazione il 31 ottobre 2024. Su questo punto non vengono modificate le disposizioni che prevedono come la dichiarazione presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria del termine sono da considerare valide a tutti gli effetti

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

Da un primo approccio al software ed alla nota metodologica parrebbe che in fase di dichiarazione 2024, viene effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti nel p.i. 2023. Oggetto di analisi è dunque la valutazione dell'affidabilità, nell'ambito dello specifico ISA, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente prendendo a riferimento un arco temporale riferito alle ultime otto annualità disponibili, tenendo conto delle principali dinamiche economiche del settore e delle diverse modalità con cui le imprese o i lavoratori autonomi realizzano la specifica attività economica.

Poi:

- Esame delle singole variabili che forniscono eventuali anomalie
- Esame del reddito degli ultimi tre periodi di imposta
- Confronto con le medie di settore
- Proiezioni sulla crescita macroeconomica

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

Impatto sui versamenti di imposta (modifica all'art. 37 del D.Lgs. n. 13/2024)

Saldo 2023 : determinato su dato storico e tenendo conto degli acconti versati per detto periodo di imposta.

- a) Pagamento entro il 31 luglio 2024
- b) Con maggiorazione 0,4 % entro i 30 giorni successivi (30 agosto)
- c) La proroga vale anche per il versamento IVA ancorchè imposta non compresa nel concordato
- d) La proroga vale per tutti i contribuenti per i quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito

Dicotomia tra cause di esclusione dal concordato e proroga dei versamenti

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

Acconti 2024. Art. 20 D.Lgs. n. 13/2024 post correttivo

PRINCIPIO

L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

ACCONTO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2024 : METODO STORICO

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 15 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;

b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17;

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

Acconti 2024. Art. 20 D.Lgs. n. 13/2024 post correttivo

PRINCIPIO

L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

ACCONTO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2024 : METODO PREVISIONALE

Se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

VERSAMENTO DELLE MAGGIORAZIONI

Le maggiorazioni relative al metodo storico sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

ACCONTO SU METODO STORICO

1. Assumo il reddito 2023
2. Acquisisco il reddito 2024 da concordato tenendo conto delle rettifiche (ad esempio plus, minus e perdite su crediti)
3. Verifico la differenza di reddito e conseguentemente di imposta
4. Verifico la differenza di imposta e la quota del 15% (3% IRAP), la aggiungo all'acconto
5. Il versamento lo effettuo a novembre
6. Significa che in sede di versamento di prima rata di acconto non c'è un aggravio finanziario e che, in ogni caso, i termini di versamento sono quelli previsti per il saldo 2023

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

Principi analoghi per i contribuenti forfettari : art. 31 D.Lgs. n. 13/2024

1. L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 12 per cento ovvero al 4 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;

b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

3. La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

Cause di esclusione (art. 11)

- a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento (di fatto 2021 e 2022 visto che il 2023 è la dichiarazione da presentare entro il 31.12.2024). Nella dichiarazione di quest'anno c'è il modello CPB all'interno del modello ISA ed all'interno del quadro dichiarativo per i forfettari
- b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile (reato di false comunicazioni sociali), nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 (ricettazione, riciclaggio, impiego di proventi illeciti) del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

Cause di esclusione (art. 11) Nuove

b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni : non si vuole che il concordato impatti su un soggetto i cui ricavi e compensi, in parte rilevante, non partecipino alla base imponibile tipica. Verifica da effettuare ad esempio con riferimento ai dividendi ed alle plusvalenze

b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014: si vuole disciplinare il caso di un contribuente che «cambia» il regime applicato nel 2023 per «spostarsi» nel regime forfetario. Si vuole dunque la continuità

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

Cause di esclusione (art. 11) Nuove

b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale: si vuole disciplinare la omogeneità della situazione di partenza ai fini della proposta di concordato in termini sia oggettivi che soggettivi

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

Il reddito di lavoro autonomo concordato

Criteri sono quelli dell'art. 54 TUIR senza considerare :

- plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1;
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

In sostanza:

- il reddito viene determinato su base concordata ed ordinaria;
- il saldo netto dei componenti esclusi incide in più od in meno. Per le partecipazioni il principio dovrebbe valere nel caso la partecipata non abbia definito, a sua volta, il reddito concordato. In questa ipotesi, la relativa quota viene imputata sulla base di detto criterio al socio od all'associato
- fermo restando un limite complessivo di reddito di 2.000,00 euro

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

Il reddito di impresa concordato

Criteri sono quelli dell'art. 56 e 66 TUIR ovvero criteri IRES senza considerare

- Plusvalenze (artt. 58, 86 ed 87 TUIR)
- Sopravvenienze (art. 88)
- Minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti (art. 101)
- utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

In sostanza:

- il reddito viene determinato su base concordata ed ordinaria;
- il saldo netto dei componenti esclusi incide in più od in meno secondo le regole ordinarie. Per le partecipazioni in società trasparenti il principio dovrebbe valere nel caso la partecipata non abbia definito, a sua volta, il reddito concordato. In questa ipotesi, la relativa quota viene imputata sulla base di detto criterio al socio od all'associato
- le perdite pregresse si scomputano secondo i criteri ordinari
- fermo restando un limite complessivo di reddito di 2.000,00 euro

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

DM 14 GIUGNO 2024 : ART. 7

1. Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa ai redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all'allegato1.

2. Ai medesimi fini indicati al comma 1, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa al valore della produzione netta di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e dell'importo individuato come al medesimo comma 1.

Sembra dunque essere stato disciplinato un meccanismo di temperamento del contenuto della proposta per il primo anno

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

DM 14 GIUGNO 2024 : ART. 5 EVENTI STRAORDINARI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DELLA PROPOSTA

- in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni
- in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni

Ma quali sono gli eventi straordinari ? Rinvio all'articolo 4 del DM

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

ART. 4 DM 14.6.2024

- a. eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
1. danni ai locali destinati all'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non piu' idonei all'uso;
 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 3. l'impossibilita' di accedere ai locali di esercizio dell'attivita';
 4. la sospensione dell'attivita', laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attivita';

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

- c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale (non rileva per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024)
- d. cessione in affitto dell'unica azienda (non rileva per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024);
- e. sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- f. sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza

Gli eventi che rilevano sono quelli verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

La tassazione dell'extra reddito

- gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato
- In presenza delle circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza
- Per i periodi di imposta oggetto di concordato sono riconosciuti i benefici ISA: quindi è lecito attendersi una proposta modulare in relazione al dato ISA di partenza : questo sembra emergere dalle prime simulazioni operative

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

Cessazione del concordato a partire dal periodo di imposta in cui la situazione si verifica

a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) il contribuente cessa l'attività

b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 1994, n. 190

b-ter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale

Sulla base del dettato letterale della norma, la cessazione del concordato dovrebbe comportare la determinazione della base imponibile con modalità ordinarie. Non sembra preclusa, nel caso di cui alla lettera a), la possibilità che venga richiesta, per un periodo di imposta successivo, una proposta di concordato sulla base della nuova attività

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

Decadenza del concordato (per tutto il biennio)

- a) In seguito ad accertamento nei periodi di imposta oggetto di concordato od in quello precedente risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità. L'importo percentuale indicato nella norma, naturalmente, non parrebbe tenere conto dell'extra reddito legittimamente non imponibile;
- b) Attraverso una integrazione della dichiarazione sulla base della quale è stato definito il concordato, i dati e le informazioni determinano una quantificazione differente dei redditi o della base imponibile IRAP in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta. Per logica, dovrebbe trattarsi di elementi che avrebbero determinato una base imponibile concordata più elevata. Quindi, in linea di principio, si dovrebbe trattare di dichiarazioni di ravvedimento operoso

CPB : LE NOVITA' DEL DECRETO

c) sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato. In questa accezione, si tratta di elementi che hanno originato la proposta di concordato. Anche in questo caso si deve ritenere che si tratti di elementi suscettibili, sin dall'origine, di determinare una proposta di concordato più elevata rispetto a quella in possesso del contribuente. Ipotesi che, se verificata in sede di controllo, parrebbe prescindere dal limite del 30%. Rapporto tra le norme non appare chiarissimo

d) Si verificano ipotesi quali quella di omessa presentazione della dichiarazione o delle condanne penali ovvero della mancata estinzione dei debiti fiscali e contributivi. Naturalmente, il riferimento temporale tiene conto dei periodi di imposta oggetto di concordato.

e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2. In particolare, nel caso della liquidazione delle somme derivanti da concordato una contestazione di questo tipo sul secondo periodo di imposta potrebbe travolgere anche l'effetto del primo periodo di imposta concordato. E' possibile il ravvedimento operoso sempre che la violazione non sia non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Letteralmente, la comunicazione di irregolarità rischia di rendere inoperante il concordato per entrambi i periodi di imposta

CPB

Le violazioni di non lieve entità

- a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto. In questa ipotesi si tratta di elementi che potrebbero non aver condotto ad una condanna o ad un patteggiamento. Si pensi alla verifica effettuata nei confronti di un soggetto terzo che comporta, nei confronti del soggetto che ha concordato, alla contestazione (anche non definitiva) di operazioni per fatturazioni o fittizie. Ammesso il ravvedimento ma con il limite dell'avvenuto inizio dell'attività di controllo. Di fatto, nei confronti del contribuente che ha ricevuto un questionario su fatture inesistenti in relazione ad un periodo di imposta quale il 2021, il concordato è di fatto precluso
- b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento. Si tratta di una sorta di aggravante rispetto al caso precedente di errata indicazione dei dati in dichiarazione che si perimetra con riferimento esclusivo ai dati ISA. Ammesso il ravvedimento ma con il limite dell'avvenuto inizio dell'attività di controllo.

CPB

Le violazioni di non lieve entità relative agli anni oggetto di concordato

c) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Si tratta delle ipotesi di dichiarazione omessa od infedele, compresa la dichiarazione IVA (tributo non oggetto di concordato). Vi è un difficile coordinamento con la previsione del superamento della percentuale del 30% in quanto, a rigore, non sono previste soglie minime. Ammesso il ravvedimento ma con il limite dell'inizio dei controlli;

d) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi.

e) all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

f) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti

CPB

Le violazioni di non lieve entità

- a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto. In questa ipotesi si tratta di elementi che potrebbero non aver condotto ad una condanna o ad un patteggiamento. Si pensi alla verifica effettuata nei confronti di un soggetto terzo che comporta, nei confronti del soggetto che ha concordato, alla contestazione (anche non definitiva) di operazioni per fatturazioni o fittizie. Ammesso il ravvedimento ma con il limite dell'avvenuto inizio dell'attività di controllo. Di fatto, nei confronti del contribuente che ha ricevuto un questionario su fatture inesistenti in relazione ad un periodo di imposta quale il 2021, il concordato è di fatto precluso
- b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento. Si tratta di una sorta di aggravante rispetto al caso precedente di errata indicazione dei dati in dichiarazione che si perimetra con riferimento esclusivo ai dati ISA. Ammesso il ravvedimento ma con il limite dell'avvenuto inizio dell'attività di controllo.

CPB

Accertamento

Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33

Norma sostanzialmente aperta che indica un principio di protezione dall'accertamento ma che non preclude le contestazioni. Si immagina, ad esempio, l'utilizzo degli elementi di accertamento acquisiti nei confronti di un soggetto che non ha aderito al concordato ed utilizzabili nei confronti del soggetto che, invece, ha aderito e nei confronti del quale possono essere contestate quelle violazioni che precludono la continuazione dell'istituto o lo rendono inoperante

Si afferma il principio in base al quale l'attività di controllo viene effettuata in maggior misura su coloro che non aderiscono al concordato

Eliminata dal decreto sanzioni la norma che prevedeva una particolare applicazione delle sanzioni accessorie nei confronti di coloro che non accettavano la proposta di concordato

Contatti

- Duilio Liburdi e-mail: dliburdi@hpttax.it
- Massimiliano Sironi e-mail msironi@hpttax.it